

Rep. n.

-----**CONVENZIONE**-----

Intervengono

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal dott. Diego Angelini, nato a Trieste il 24.12.1969, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, sita in Trieste, piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, CF 80014930327, nella sua qualità di Direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese dell'Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione,

e

la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Pordenone, di seguito denominata "Camera di commercio", rappresentata da Emanuela Fattorel, nata a Vittorio Veneto (TV) il 23.07.1962, domiciliata per la carica presso Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Pordenone, codice fiscale n. 80000590937, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta determina del Presidente n. 29 del 20/09/2017;

Visti:

- a) la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento all'articolo 1;
- b) la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento agli articoli 42 e 45;

- c) la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), con particolare riferimento all'articolo 97;
- d) i regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni citate alle lettere da i) ad n quater) del comma 1 del summenzionato articolo 42 della legge regionale 4/2005, di seguito "Regolamenti 4/2005";
- e) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 258, di seguito "Regolamento capacità manageriali", concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 3/2015;
- f) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 257, di seguito "Regolamento coworking e fablab", concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015;
- g) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 256, di seguito "Regolamento difficoltà e crisi", concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015;

- h) gli schemi di convenzione tra la Regione e l'Unione regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Unioncamere FVG", approvati con le deliberazioni della Giunta regionale 14 marzo 2013, n. 397, 21 marzo 2013, n. 473, 8 maggio 2014, n. 822, 8 aprile 2016, n. 562, e 30 settembre 2016, n. 1814;
- i) le convenzioni stipulate sulla base degli schemi di cui alla lettera h) tra la Regione e Unioncamere FVG, Rep. 118 di data 9 maggio 2013, Rep. 119 di data 9 maggio 2013, Rep. 100 di data 26 maggio 2015, Rep. 8 di data 28 aprile 2016 come modificata dalla convenzione Rep. 57 di data 7 ottobre 2016;
- j) le convenzioni stipulate in esecuzione delle convenzioni di cui alla lettera i) tra Unioncamere FVG e la Camera di commercio n. 267 di data 9 settembre 2013, n. 266 di data 9 settembre 2013, n. 461 di data 28 maggio 2014 e la convenzione stipulata in data 27 maggio 2016;
- k) lo schema di convenzione approvato con la deliberazione della Giunta regionale 20.07.2017 n. 1368, in conformità all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed all'articolo 97, comma 2, della legge regionale 3/2015;
- l) la determina del Presidente n. 29 del 20/09/2017 con il quale la Camera di commercio di Pordenone ha approvato il predetto schema di convenzione;

Visti altresì:

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), ed in particolare l'articolo 12, commi da 26 a 41;
- la legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ed in particolare l'articolo 7 il quale dispone l'abrogazione dell'articolo 12, commi da 26 a 38 e 40 e 41, della legge regionale 27/2012;
- l'applicabilità alla Regione della normativa statale di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), con la precisazione di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 7/2014 secondo cui, al fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l'Amministrazione regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a 1.000 (mille) euro;
- la circolare n. 20 di data 27 dicembre 2012 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione recante le prime indicazioni agli uffici circa l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, e in particolare il paragrafo che riguarda i "soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni", laddove si suggerisce di inserire nell'atto di delegazione o nelle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate, l'espresso obbligo di adempiere alla normativa in esame;
- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali);

Tutto ciò premesso e visto,

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Finalità

1. La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio in relazione alla gestione dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione dei seguenti contributi, di seguito "contributi delegati":

a) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;

b) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;

c) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;

d) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);

e) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a 39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

f) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui all'articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

g) contributi a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile di cui all'articolo 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

h) incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese di cui al titolo II, capi II e III, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e

7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);

i) incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 3/2015;

l) incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione in attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 3/2015;

m) incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015.

Articolo 2

Esercizio delle funzioni

concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati

1. La Camera di commercio esercita le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati per il tramite di apposita struttura organizzativa costituita presso di essa ovvero per il tramite di apposita struttura organizzativa sottoposta al suo controllo.

2. La Camera di commercio comunica alla Regione l'ubicazione della struttura di cui al comma 1 ed i nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, individuati ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 7/2000.

3. La Camera di commercio comunica alla Regione le variazioni dei dati comunicati ai sensi del comma 2.

4. In relazione all'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei contributi delegati, il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio per i dati di competenza. Il responsabile del trattamento dei dati è designato in conformità all'ordinamento della Camera di commercio.

Articolo 3

Attività di gestione amministrativa

1. La Camera di commercio esercita le funzioni concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati, svolgendo le attività amministrative previste dai Regolamenti 4/2005, dal Regolamento capacità manageriali, dal Regolamento coworking e fablab e dal Regolamento difficoltà e crisi e dalla normativa amministrativa applicabile, tra le quali:

- a) predisposizione e pubblicazione delle note informative;
- b) ricezione delle domande di contributo;
- c) istruttoria delle pratiche e adozione dei provvedimenti in conformità al pertinente regolamento, entro i termini previsti, con particolare riguardo:
 - 1) all'adozione degli atti di concessione e pagamento dei contributi;
 - 2) all'adozione degli atti di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate;
- d) predisposizione e trasmissione delle comunicazioni ai soggetti istanti riguardanti l'avvio del procedimento, il preavviso di provvedimento negativo, l'archiviazione della domanda, la richiesta di integrazioni istruttorie, l'adozione della concessione del contributo, l'avvio del procedimento di revoca della concessione e l'adozione del provvedimento di revoca della concessione e degli eventuali conseguenti atti diretti alla restituzione delle somme erogate;
- e) effettuazione di ispezioni e controlli presso gli istanti come dettagliato all'articolo 8 della presente convenzione;

2. In armonia con l'articolo 1, commi 7, lettera b), 14, lettera b), e 16, lettera b), della legge regionale 6/2017, la Regione, sentite le Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia

Giulia, predispone e pubblica gli avvisi di presentazione delle domande e lo schema di domanda e la modulistica di corredo.

Articolo 4

Riparto delle risorse

1. In armonia con l'articolo 1, commi 7, lettera a), 14, lettera a), e 16, lettera a), della legge regionale 6/2017, con deliberazione della Giunta regionale è approvato il riparto su base provinciale delle risorse disponibili, applicando i criteri stabiliti nel pertinente regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il provvedimento di riparto di cui al comma 1 è comunicato alla Camera di commercio entro 15 giorni dalla sua adozione.

Articolo 5

Impegno ed erogazione delle risorse

1. Le risorse di pertinenza in base al riparto di cui all'articolo 4, comma 1, sono impegnate con provvedimento della Regione a favore della Camera di commercio.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate, in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita, a seguito di specifiche richieste di versamento formulate dalla Camera di commercio sulla base del fabbisogno di cassa stimato per fare fronte al pagamento dei contributi delegati.

Articolo 6

Indennità

1. In applicazione dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 4/2005, e dell'articolo 97, commi 3 e 4, della legge regionale 3/2015, la Camera di commercio riceve, a titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione amministrativa dei contributi delegati, il rimborso delle spese a tal fine sostenute, nel limite

massimo dell'otto per cento delle risorse oggetto d'impegno di cui all'articolo 5, comma 1, da parte della Regione .

2. Sono ammissibili a rimborso le spese afferenti alle seguenti voci di costo:

- spese per organi istituzionali;
- spese per personale;
- spese di funzionamento;
- spese per ammortamento ed accantonamenti.

3. Unitamente alla prima richiesta di versamento di cui all'articolo 5, comma 2, la Camera di commercio può richiedere la corresponsione in via anticipata dell'importo dovuto a titolo di rimborso spese nella misura massima del 70% dell'importo di cui al comma 1, cui la Regione stessa provvede in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita.

4. In qualunque momento, e comunque entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 2, la Camera di commercio dichiara l'importo delle spese effettivamente sostenute, suddiviso nelle voci di cui al comma 2, al fine di ottenere ulteriori erogazioni a titolo di rimborso a concorrenza delle spese medesime, fino al saldo delle stesse nei limiti dell'importo di cui al comma 1.

5. Il rimborso è ammesso nel limite delle spese effettivamente sostenute, pertanto, nel caso in cui il rimborso spese corrisposto a seguito della richiesta di cui al comma 3, sia superiore alle spese ammissibili effettivamente sostenute dalla Camera di commercio, l'importo eccedente è restituito alla Regione.

Articolo 7

Obblighi

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, la Camera di commercio si obbliga:

a) a pubblicare sulla rete internet le informazioni riguardanti la concessione dei contributi di cui alla presente convenzione nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 33/2013 e delle relative circolari applicative della Regione;

b) a presentare la relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 9;

c) ad effettuare ispezioni e controlli, in conformità a quanto previsto all'articolo 8;

d) a presentare alla Regione ogni informazione e documentazione dalla stessa richiesta in merito alla gestione del canale di incentivazione.

2. La Camera di commercio è responsabile del trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 196/2003. Detti dati sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione dei contributi in oggetto e possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

Articolo 8

Ispezioni e controlli

1. La Camera di commercio è tenuta ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti istanti, in conformità all'articolo 44 della legge regionale 7/2000 ed all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

2. Le ispezioni ed i controlli riguardano in particolare la documentazione presentata a corredo della domanda, anche attraverso l'esibizione degli originali ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000 nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

3. L'attività di cui al presente articolo è esperita dalla Camera di commercio sia con richieste documentali sia con l'effettuazione di ispezioni e controlli in loco presso i soggetti istanti. In ogni caso, l'attività ispettiva e di controllo deve riguardare un campione non inferiore al 5%

del totale dei soggetti interessati, individuato nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.

Articolo 9

Relazione sulla gestione

1. Entro il 31 dicembre 2017, e successivamente a cadenza annuale fino alla scadenza della presente convenzione, la Camera di commercio trasmette alla Direzione centrale competente in materia di contributi delegati, apposite relazioni suddivise per avviso/bando concernenti la gestione amministrativa dei contributi delegati, comprensive dell'elenco dei soggetti istanti e di quelli beneficiari, con l'indicazione del provvedimento di concessione adottato, dell'importo del contributo concesso ed erogato, nonché degli altri dati necessari ai fini dell'adempimento delle funzioni di monitoraggio del funzionamento della linea contributiva in oggetto. La predetta relazione descrive, altresì, l'avvenuto svolgimento delle attività di ispezione e controllo di cui all'articolo 8.

2. Entro il 30 giugno 2021, la Camera di commercio trasmette alla Direzione centrale competente in materia di contributi delegati la relazione finale concernente la gestione amministrativa dei contributi delegati, contenente i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi ai costi complessivi sostenuti per l'esercizio delle relative funzioni, suddivisi per annualità.

3. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Regione può revocare il provvedimento di corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 6, anche in misura parziale, nel caso di grave e colpevole inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 3 da parte della Camera di commercio.

Articolo 10

Applicazione finale delle disposizioni convenzionali di cui agli schemi approvati con

DGR 397/2013, DGR 473/2013, DGR 822/2014, DGR 562/2016, DGR 1814/2016

1. In conformità ai seguenti articoli delle convenzioni stipulate tra la Regione e Unioncamere FVG sulla base del relativo schema approvato con la pertinente deliberazione della Giunta

regionale, l'applicazione delle relative disposizioni con riguardo ad eventuali residue attività previste da tali convenzioni, oggetto di delega alla Camere di commercio da parte di Unioncamere FVG, si intendono riferite alla Camera di commercio in relazione alle attività pertinenti alla propria competenza territoriale:

- a) articolo 1, comma 3, della convenzione Rep. 118 stipulata in data 9 maggio 2013 sulla base dello schema approvato con DGR 397/2013;
- b) articolo 2, comma 3, della convenzione Rep. 119 stipulata in data 9 maggio 2013 sulla base dello schema approvato con DGR 473/2013;
- c) articolo 2, comma 6, della convenzione Rep. 100 stipulata in data 26 maggio 2015 sulla base dello schema approvato con la deliberazione della Giunta regionale 822/2014;
- d) all'articolo 2, comma 6, della convenzione Rep. 8 stipulata in data 28 aprile 2016 sulla base dello schema approvato con deliberazione della Giunta regionale 562/2016, come modificata dalla convenzione Rep. 57 stipulata in data 7 ottobre 2016 sulla base dello schema approvato con deliberazione della Giunta regionale 1814/2016;

Articolo 11

Durata della convenzione

1. La presente convenzione scade il 30 giugno 2021.
2. La Camera di commercio, decorso il termine di cui al comma 1, è tenuta comunque a definire i procedimenti in essere, fino al completo esaurimento degli adempimenti connessi agli interventi contributivi di cui alla presente convenzione.
3. Modifiche ed integrazioni della presente convenzione possono essere richieste da ciascuna parte contraente in forma scritta e apportate al testo della convenzione nella medesima forma della presente.

Articolo 12

Registrazione della convenzione

1. La presente convenzione, redatta in due copie in carta semplice, deve intendersi quale scrittura privata tra le parti ed è pertanto soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Articolo 13

Contenzioso

1. Per le controversie che potessero sorgere fra la Regione e la Camera di commercio in dipendenza della presente convenzione, esperiti in via preventiva i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste.
2. Per le controversie che potessero sorgere a seguito dell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione ed in cui siano coinvolti soggetti terzi, attori o convenuti, resta in competenza della Camera di commercio ogni onere relativo alla costituzione ed alla resistenza in giudizio, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Resta di competenza dell'Avvocatura regionale la trattazione delle controversie in tema di difformità dei Regolamenti 4/2005, del Regolamento capacità manageriali, del Regolamento coworking e fablab e del Regolamento difficoltà e crisi, rispetto al paradigma normativo.
4. Gli oneri di cui al comma 2 si considerano rimborsati in quanto rientranti nella trattenuta a titolo di indennità spettante alla Camera di commercio ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 14

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 7/2000 ed ai Regolamenti 4/2005, al Regolamento capacità manageriali, al Regolamento coworking e fablab, al Regolamento difficoltà e crisi.

Articolo 15

Rinvio dinamico

1. Il rinvio ad atti dell'Unione europea, leggi e regolamenti operato dalla presente convenzione si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Per la Regione

Il direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese dell'Area attività produttive della
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione

dott. Diego Angelini

(firmato digitalmente)

Per la Camera di commercio

Il segretario

dott.ssa Emanuela Fattorel

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da

EMANUELA FATTOREL

CN = FATTOREL EMANUELA
O = non presente
C = IT